

REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2003 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2003

relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni della Finlandia e della Svezia effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, secondo comma, terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che, per poter beneficiare dei pagamenti per superficie, i produttori devono aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il raccolto in questione.
- (2) Tenendo conto delle condizioni climatiche in Svezia ed in Finlandia, il termine ultimo del 31 maggio fissato per le semine è stato differito al 15 giugno dal regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1035/2003 ⁽⁴⁾.

- (3) A causa delle particolari condizioni climatiche di quest'anno, in alcune regioni della Finlandia e della Svezia non è possibile rispettare la data limite di semina fissata in queste regioni.
- (4) Date le circostanze, occorre prolungare il termine applicabile alle semine effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2003/2004 è fissata in allegato, per le colture e le regioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 16.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 24.